*Roma,* 10 dicembre 2024

*Uff.-Prot.n°* UL MCA/BF/17898/485/F7/PE

*Oggetto*: Computo fatturato di riferimento – Nuova remunerazione

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

A fronte delle richieste di chiarimenti formulate da alcune Associazioni circa le modalità di determinazione del fatturato di riferimento a seguito dell’entrata in vigore della nuova remunerazione ex L. 213/2023 e dell’adozione del nuovo modello di DCR, questa Federazione espone quanto segue.

In primo luogo, si ricorda che la nuova remunerazione delle farmacie è entrata in vigore lo scorso 1° marzo, pertanto, le seguenti indicazioni per il computo del fatturato SSN vanno applicate a decorrere da tale data, di converso, per il bimestre gennaio/febbraio 2024, trova applicazione il precedente metodo di calcolo che considerava anche gli sconti SSN.

Dal punto di vista della metodologia di calcolo, stante quanto previsto dal comma 40 *bis*, art. 1 della L. 662/1996[[1]](#footnote-1) – norma che ad oggi non ha subito modifiche -, il conteggio da effettuare per la determinazione del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale è mutato in funzione della modifica normativa di cui all’art. 1, commi 225, 226 e 227 L. 213/2023, che ha eliminato la scontistica agevolata di cui al comma 40, art. 1 della L. 662/1996 oltre che l’extra sconto 2,25% e lo sconto payback 0,64%.

Alla luce di quanto premesso, al calcolo del fatturato annuo SSN delle farmacie concorrono le seguenti voci:

1. Sommatoria quote di spettanza riservate alle farmacie, aziende farmaceutiche e grossisti (ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 225, 226 e 227 L. 213/2023),

che sostituirà il precedente *“fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale”*;

1. Remunerazione del servizio di DPC;
2. Quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (già ricomprese nella sommatoria di cui al punto 1.);
3. Fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime SSN e SSR

Sono invece escluse dal computo:

1. L’IVA;
2. Le trattenute sindacali e convenzionali di legge;
3. Lo sconto “industria” 0,60%;
4. Le quote a carico dei cittadini per differenza sul prezzo di riferimento di cui alle liste di trasparenza;
5. La remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del D. Lgs. 153/2009.

 Cordiali saluti

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

1. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1807668&idUnitaDoc=5630516&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2123845&idUnitaDoc=6570713&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa); e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del [decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804461&idUnitaDoc=5591330&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) [↑](#footnote-ref-1)